

hwy

garantiti da prima ipoteca su beni immobili, in misura pari al 50% del valore degli immobili stessi, debitamente accertato, nella seconda parte prevede la concessione di "mutui, debitamente garantiti, per incoraggiare le costruzioni edilizie urbane o rurali".

Tale disposizione, nella citata 2^a parte, mentre chiaramente si riferisce ai mutui per finanziare le costruzioni edilizie, e quindi con erogazioni anche su stati di avanzamento - come praticato per il credito edilizio - non ripete la classica proporzione (di 50 rispetto a 100) fra importo del mutuo e il valore delle costruzioni da finanziare, indicata invece nella prima parte, per i mutui ordinari e cioè garantiti su beni immobili in genere.

La disposizione lascia all'apprezzamento degli amministratori l'idoneità della garanzia.

2^a). In base agli artt. 1 e 62 del t. 16 per l'edilizia popolare ed economica, l'Istituto potrebbe concedere mutui ad enti costruttori di case popolari ed economiche, comprese le cooperative, non aventi fi-